



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 07/04/2026

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali”, ai sensi dell’art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.

L’anno duemilaventisei il giorno sette del mese di Aprile, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l’ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MICELI ROSALIA		X
2	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		10	MULE’ ALFREDO	X	
3	CIBELLA CALOGERO	X		11	MULE’ ENZA	X	
4	COSTA VINCENZO	X		12	MULE’ FEDERICA	X	
5	DI CARO GIOVANNI	X		13	QUARTARARO MARIA		X
6	GANDUSCIO ELISA	X		14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	INGLESE NICOLA	X		15	TORTORICI GIOVANNI	X	
8	LIBERTO AURORA		X	16	TORTORICI SALVATORE	X	

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 13 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Liberto, Miceli, Quartararo,, si è riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco, Avv. Matteo Ruvolo, gli Assessori, Leonardo Augello, Giuseppe Maria Sgrò, Gaetano Calzerano.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ciancimino, Mulè A., Tortorici G..

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

A questo punto si apre un dibattito. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, si rinvia al processo verbale conservato agli atti su supporto informatico a disposizione, su richiesta, dei singoli Consiglieri Comunali e degli aventi titolo.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Inglese il quale chiede la sospensione della seduta per 5 minuti.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta di sospensione della seduta fatta dal Consigliere Inglese.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli la sospensione della seduta (ore 21.10).

Il Presidente riprende la seduta (ore 21.30), sono presenti in aula 13 Consiglieri e dà la parola al Segretario Generale il quale comunica che durante la sospensione è stato presentato un emendamento, a firma di tutti i Consiglieri presenti in aula, all'art.6 comma 7 del regolamento e ne dà lettura.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti l'emendamento presentato dai Consiglieri:

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta così come emendata avente per oggetto:

“Approvazione del “Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali”, ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.”

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore: 3°

Inserita nella deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio: Tributi

n. *11* del *07/04/2026*

Proponente : Sindaco

Oggetto:	Approvazione del “Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali”, ai sensi dell’art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
----------	--

IL SINDACO Avv. Matteo Ruvolo, in qualità di proponente;

Premesso che l’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha introdotto la facoltà per gli enti locali di disciplinare forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

la citata normativa consente agli enti di prevedere, con proprio regolamento, l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, al fine di favorire la riscossione dei crediti e la definizione delle posizioni debitorie;

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Considerato che l’Ente intende avvalersi della facoltà normativa sopra richiamata al fine di: incrementare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità;

ridurre il contenzioso tributario pendente;

favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti;

la definizione agevolata costituisce uno strumento straordinario di gestione delle entrate, coerente con i principi di efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;

il regolamento allegato disciplina in modo organico:

l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione;

le modalità di adesione;

i benefici riconosciuti ai contribuenti;

gli effetti sulla riscossione e sul contenzioso;

Rilevato che il regolamento è stato redatto nel rispetto:

dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione;

dei principi generali dell’ordinamento tributario;

delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente;

lo stesso prevede l’esclusione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

una disciplina coerente con il D.Lgs. 546/1992 in materia di contenzioso;

meccanismi di rateazione e decadenza idonei a garantire la tutela del credito dell’Ente;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025, il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

il regolamento deve essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione;

l’attuazione del regolamento è subordinata alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competenti, allegata al presente atto;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore competente;

il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore competente;

il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

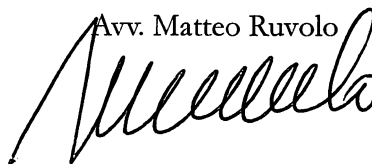
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
3. **di stabilire** che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025;
4. **di demandare** agli uffici competenti:
 - la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale;
 - la trasmissione dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni;
 - la predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico per l'apertura dei termini di adesione;

di dichiarare, stante l'urgenza di attivare le procedure di definizione agevolata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Sindaco

Avv. Matteo Ruvolo





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto : **Approvazione del “Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali”, ai sensi dell’art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 30.03.2026

IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , 30.03.2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

sul Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nonché in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, che ha introdotto la possibilità per regioni ed enti locali di disciplinare forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

L'intervento regolamentare si colloca nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché dei principi generali dell'ordinamento tributario e dello Statuto dei diritti del contribuente. Esso è finalizzato a favorire il recupero dei crediti di difficile esigibilità, a ridurre il contenzioso pendente e a incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.

In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del regolamento, prevedendo una definizione agevolata che consente l'estinzione dei debiti mediante il pagamento della sola quota capitale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, nei limiti consentiti dalla normativa statale. Viene inoltre chiarita l'esclusione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in coerenza con il quadro normativo vigente, riservando eventuali future estensioni a specifici interventi legislativi statali.

L'articolo 2 delimita in modo puntuale e tassativo l'ambito oggettivo di applicazione individuando le entrate comunali definibili (IMU, TARI, CUP e TOSAP, secondo i rispettivi periodi di vigenza) ed escludendo espressamente ogni altra entrata. Particolare attenzione è stata posta alla natura giuridica delle somme dovute per occupazioni abusive, escludendone la definibilità in quanto aventi natura corrispettiva e non sanzionatoria in conformità alla disciplina della Legge 160/2019.

L'Art. 3 definisce l'ambito temporale, procedimentale e tipologie di debiti definibili. La norma statale impone di circoscrivere il periodo temporale di applicazione della sanatoria. L'Amministrazione ha scelto il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la massima copertura giuridica, il comma 1 utilizza l'espressione "debiti tributari e patrimoniali formati o accertati". Tale precisazione terminologica è strategicamente fondamentale e significa che la sanatoria abbraccia due macro-categorie di crediti:

1. Debiti "Formati" (Fase di omissione spontanea): Si riferisce a tutte quelle obbligazioni pecuniarie nate nel periodo 2017-2025 (es. il possesso di un immobile per l'IMU o l'occupazione di suolo pubblico per il CUP) per le quali il cittadino ha omesso in tutto o in parte il versamento spontaneo. In questi casi il debito esiste materialmente, ma il Comune non ha ancora emesso l'avviso di accertamento. Ammettere questi debiti favorisce l'incasso immediato ed evita all'Ente i costi di istruttoria, stampa e notifica degli atti.
2. Debiti "Accertati" (Fase di accertamento formale): Si riferisce a quelle evasioni o omissioni, sempre relative al periodo 2017-2025, che l'Ufficio Tributi ha già intercettato e "cristallizzato" notificando un atto formale (es. avviso di accertamento esecutivo, invito al pagamento).

L'aver evitato l'uso dell'espressione generica "periodi d'imposta" garantisce la perfetta legittimità del Regolamento: il concetto di periodo d'imposta, infatti, è tecnicamente applicabile solo ai tributi

(IMU, TARI) e avrebbe rischiato di escludere illegittimamente le entrate di natura patrimoniale (CUP, TOSAP), la cui sanatoria è invece espressamente autorizzata dal comma 109 della Legge n. 199/2025.

Per IMU, TARI la regola che "comanda" è sempre l'anno in cui è nata l'obbligazione originaria (l'anno in cui non è stata pagata l'IMU o la TARI), e non l'anno in cui il Comune ha emesso il provvedimento di recupero. Se il debito originario è nato prima del 1° gennaio 2017, resta fuori dalla sanatoria in modo assoluto.

L'articolo 4 individua le entrate escluse dalla definizione agevolata, in conformità ai limiti posti dalla normativa statale. L'elencazione ha carattere tassativo e comprende, tra le altre, IRAP, TEFA, entrate urbanistiche, crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti e controversie relative a dinieghi di rimborso. È stata inoltre prevista una clausola di salvaguardia che consente, in futuro, l'estensione della definizione anche ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora intervengano disposizioni statali che ne rendano possibile l'attuazione.

L'articolo 5 disciplina l'ambito soggettivo, estendendo la definizione a tutti i debitori, incluse le posizioni solidali e i soggetti coinvolti in procedure di crisi o sovraindebitamento, nel rispetto delle relative normative. Anche in questo caso la disciplina del contenzioso è stata costruita in modo coerente con i principi processuali evitando automatismi e prevedendo la rinuncia al giudizio solo a seguito del perfezionamento della definizione.

L'articolo 6 regola le modalità di adesione, i termini e la rateazione. È previsto un termine minimo di 60 giorni per la presentazione delle istanze, in conformità alla legge statale, nonché una previsione di pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale fino a 30 rate bimestrali. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100 ad eccezione della rata a residuo, accompagnato dall'applicazione di interessi di rateazione nella misura del 3% annuo, calcolati in regime di interesse semplice. Particolare rilevanza assume la previsione della decadenza dai benefici in caso di mancato pagamento anche di una sola rata con conseguente ripristino del debito originario e delle relative sanzioni e interessi. Tale impostazione consente di garantire un adeguato equilibrio tra favor per il contribuente e tutela dell'interesse pubblico alla riscossione. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione fino al perfezionamento della stessa ovvero alla sua eventuale decadenza.

L'articolo 7 disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza, prevedendo la sospensione dei termini di pagamento fino al perfezionamento della definizione o alla sua eventuale decadenza. Sono regolati gli effetti sulle procedure esecutive, evitando blocchi automatici generalizzati e garantendo al contempo la tutela del credito dell'Ente. In caso di decadenza, è espressamente prevista la ripresa delle ordinarie attività di recupero.

L'articolo 8 individua i benefici della definizione agevolata ribadendo l'esclusione di sanzioni e interessi e la permanenza dell'obbligo di pagamento della quota capitale e delle spese non agevolabili. È inoltre disciplinato il trattamento dei pagamenti pregressi, chiarendo che gli stessi restano acquisiti e non possono essere imputati a riduzione del capitale se riferiti a sanzioni o interessi, in coerenza con i principi della normativa statale.

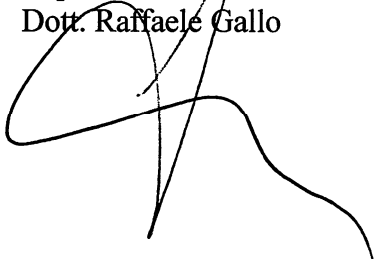
Infine, l'articolo 9 disciplina l'efficacia del regolamento, stabilendo che la stessa decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale, ai sensi della normativa speciale introdotta dalla legge di bilancio 2026. Sono inoltre previsti gli adempimenti di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le modalità di apertura dei termini

mediante avviso pubblico, l'utilizzo delle tecnologie digitali e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

Alla luce di quanto sopra esposto, il regolamento risulta conforme alla normativa vigente, coerente sotto il profilo sistematico e idoneo a perseguire gli obiettivi di incremento della riscossione, riduzione del contenzioso e semplificazione dei rapporti con i contribuenti.

Si ritiene, pertanto, che lo stesso possa essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

Il Responsabile del III Settore
Dott. Raffaele Gallo



Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI (ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ribera della definizione agevolata delle proprie entrate, in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. La procedura è emanata in osservanza dei principi di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario recati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
3. La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti maturati mediante il pagamento integrale della sola quota capitale (tassa, imposta o entrata patrimoniale principale) con esclusione delle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi. Restano in ogni caso dovuti gli importi non agevolabili per legge e le spese vive documentate già sostenute dall'Ente, ivi incluse le spese di notificazione degli atti.
4. La definizione agevolata disciplinata dal presente atto si applica esclusivamente ai debiti tributari e patrimoniali formati o accertati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, che risultino gestiti e riscossi direttamente dall'Ente.
5. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i carichi affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di estendere la definizione agevolata anche a tali carichi con successivo e separato provvedimento, qualora intervengano norme statali, direttive ministeriali o protocolli operativi che ne regolamentino le modalità tecniche di attuazione.
6. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - incremento della riscossione e tutela dei bilanci: ottimizzare il recupero dei crediti di difficile esigibilità gestiti direttamente dall'Ente favorendo l'introito di entrate spendibili nel rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio;
 - deflazione del contenzioso e delle procedure coattive: favorire la rapida chiusura delle liti pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria e l'estinzione delle procedure di riscossione forzata interna basate su accertamenti esecutivi, riducendo i costi gestionali;
 - promozione della compliance: incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso procedure trasparenti e l'utilizzo di tecnologie digitali.

Art. 2 – Ambito di applicazione oggettivo – Entrate ammesse

1. Sono ammessi alla definizione agevolata, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, esclusivamente i seguenti tributi e canoni di competenza del Comune di Ribera, in relazione ai periodi di rispettiva vigenza normativa:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quest'ultimo limitatamente ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019;
 - b) Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - c) Canone Unico Patrimoniale (CUP), di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
 - d) Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), limitatamente ai periodi fino al 31 dicembre 2020.

2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Restano, pertanto, escluse dalla definizione agevolata tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ancorché astrattamente definibili ai sensi della normativa statale.
3. La definizione agevolata per il Canone Unico Patrimoniale (CUP) e per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) riguarda unicamente le sanzioni e gli interessi. Non è in alcun modo riducibile o disapplicabile l'indennità per occupazioni o impianti abusivi (art. 1, comma 821, lett. g, Legge n. 160/2019) in quanto tale somma rappresenta la tariffa dovuta per l'uso del suolo e ha natura corrispettiva, non sanzionatoria.

Art. 3 – Ambito temporale, procedimentale e tipologie di debiti definibili

1. La definizione agevolata si applica esclusivamente ai debiti tributari e patrimoniali di cui all'art. 2, comma 1, formati o accertati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di notifica dei relativi atti, con espressa esclusione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
2. Sono ammessi alla definizione i debiti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino in qualunque fase del procedimento di gestione e riscossione diretta da parte dell'Ente con espressa esclusione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
3. La definizione è ammessa anche per la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate relativi a piani di rateazione precedentemente concessi dall'Ente (es. accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale) che risultino scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
4. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversia non determina, di per sé, la sospensione automatica del processo né dei termini processuali. Il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione del processo o il rinvio dell'udienza nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia di giustizia tributaria. Il giudizio si estingue a seguito del perfezionamento della definizione mediante deposito dell'atto di rinuncia al ricorso e della prova dell'avvenuto pagamento; le spese di lite sono regolate secondo la disciplina processuale vigente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 4 – Entrate escluse dalla definizione agevolata

1. In conformità ai limiti posti dalla normativa statale e alle finalità del presente Regolamento, restano in ogni caso escluse dalla definizione agevolata le seguenti entrate: a) l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), le addizionali comunali a tributi erariali e le compartecipazioni a tributi statali; b) il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), in quanto addizionale di spettanza provinciale o metropolitana applicata alla TARI; c) le somme dovute a titolo di indennità per occupazioni o impianti abusivi relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP) in quanto aventi natura corrispettiva e non sanzionatoria, ferma restando la definibilità delle sanzioni ad esse collegate; d) le entrate derivanti da sanzioni edilizie e urbanistiche, contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione e somme vincolate per legge a specifica destinazione; e) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; f) le controversie aventi ad oggetto dinieghi di rimborso, espressi o taciti, in quanto non riguardanti posizioni debitorie del contribuente e pertanto non definibili ai sensi del presente Regolamento; g) i carichi affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R); h) ogni altra entrata per la quale la legge statale o regionale escluda espressamente forme di definizione agevolata.
2. Per l'IMU relativa agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando quanto già disciplinato all'art. 2 del presente Regolamento, la definizione agevolata opera nei limiti della quota di spettanza comunale. Nei casi in cui sia stato emesso un avviso di

accertamento divenuto definitivo, l'intero gettito – comprensivo anche della quota erariale – è incassato dal Comune ed è integralmente oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della Legge n. 199/2025, il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di introdurre, con apposita deliberazione, forme di definizione agevolata con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui alla lettera g), qualora sopravvenute norme statali o disposizioni attuative ne consentano l'applicazione.
4. Eventuali modifiche o deroghe alle esclusioni di cui al comma 1, motivate da esigenze di equilibrio di bilancio o da nuove disposizioni legislative, devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio dell'organo di revisione.

Art. 5 – Ambito soggettivo, soggetti beneficiari e contenzioso pendente

1. Possono beneficiare della definizione agevolata tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che risultino debitori per i tributi e le entrate di cui all'articolo 2, inclusi i coobbligati in solido. Il perfezionamento della definizione da parte di un coobbligato giova a favore degli altri estinguendo l'obbligazione per l'intero carico definito.
2. La definizione è ammessa anche per i soggetti sottoposti a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa) o alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, a condizione che l'adesione e i relativi pagamenti avvengano nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente Regolamento, salvo diversa disposizione inderogabile dettata dal provvedimento del giudice.
3. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversia tributaria in cui è parte il Comune di Ribera non determina la sospensione automatica del processo; il contribuente può chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (o delle norme analoghe previste per il rito ordinario), nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4. Il contribuente, con la presentazione della domanda di adesione, manifesta la volontà di definire la controversia pendente. Ai fini della sospensione del giudizio, il debitore può depositare presso l'organo giurisdizionale copia dell'istanza di adesione e della documentazione attestante i pagamenti effettuati, chiedendo la sospensione del processo nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il perfezionamento della definizione comporta l'obbligo per il contribuente di depositare l'atto di rinuncia al ricorso ai fini dell'estinzione del giudizio.
5. Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, nei termini previsti dalla normativa processuale vigente. Il Comune, verificato l'integrale pagamento delle somme dovute, rilascia attestazione di regolarità ai fini del deposito in giudizio. Le spese di lite sono regolate secondo la disciplina processuale vigente; le parti possono concordare la compensazione, totale o parziale, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di rinuncia ed estinzione del giudizio. Restano a carico delle parti che le hanno anticipate le spese vive (ivi incluse le spese di notifica e il contributo unificato).

Art. 6 – Modalità di adesione, termini di pagamento e rateizzazione

1. I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione entro il termine perentorio indicato nell'Avviso pubblico, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel sito internet istituzionale dell'Ente. La domanda è presentata tramite portale web dedicato ovvero tramite Posta Elettronica

- Certificata (PEC); è altresì ammessa la presentazione in formato cartaceo al protocollo dell'Ente nei casi di comprovata oggettiva impossibilità di utilizzo dei canali digitali.
2. La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ente, deve indicare analiticamente i debiti che si intendono definire, l'annualità e gli estremi degli atti notificati. Per le annualità non ancora oggetto di accertamento (versamento spontaneo), il contribuente deve allegare la dichiarazione omessa o rettificativa.
 3. L'Ufficio competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al contribuente: a) l'accoglimento della domanda con il prospetto di liquidazione delle somme dovute (capitale e oneri accessori non condonabili); b) l'eventuale diniego motivato, totale o parziale, impugnabile nei termini di legge.
 4. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione fino al perfezionamento della stessa ovvero alla sua eventuale decadenza.
 5. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale fino a 30 rate bimestrali. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100 ad eccezione della rata a residuo.
 6. Il versamento delle somme dovute è effettuato preferibilmente tramite il sistema PagoPA. Per le entrate di natura tributaria (IMU e TARI) è ammesso l'utilizzo del Modello F24. Per i residenti all'estero è ammesso il versamento tramite bonifico bancario, purché sia garantita la tracciabilità e la corretta imputazione delle somme.
 7. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di rateazione nella misura del 3 per cento annuo, calcolati in regime di interesse semplice sul capitale residuo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di pagamento di ciascuna rata.
 8. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica soluzione o di una sola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non è possibile accordare una nuova rateazione agevolata. Conseguentemente, per il recupero del debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi originari), l'Ente emette un «provvedimento di decadenza con intimazione ad adempiere», avente natura esclusivamente ricognitiva e non impositiva. Tale provvedimento, unitamente alla dichiarazione di adesione, costituisce titolo per le procedure esecutive e cautelari. Non si considera tardivo il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza del termine (lieve ritardo).
 9. La presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento delle rate relative a precedenti dilazioni in corso fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. I versamenti effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili; ai fini della determinazione delle somme dovute in definizione agevolata, sono scomputate esclusivamente le somme già versate a titolo di capitale e di spese non agevolabili, mentre le somme versate a titolo di sanzioni e interessi restano acquisite.

Art. 7 – Effetti della presentazione dell'istanza e sospensione delle procedure

1. Dalla data di presentazione di un'istanza di adesione validamente redatta e fino al perfezionamento della definizione ovvero alla sua eventuale decadenza, sono sospesi i termini di versamento delle somme dovute per i carichi oggetto della definizione. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dal contribuente con riferimento ad avvisi di accertamento emessi ma non ancora notificati ovvero ad annualità in fase di pre-accertamento, costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 del

Codice Civile e produce effetti di acquiescenza sostanziale alla pretesa tributaria dell'Ente e la preclusione di ogni contestazione nel merito. A tal fine, il modulo di domanda predisposto dall'Ente contiene un'espressa clausola di presa di conoscenza dell'atto e di incondizionato riconoscimento del debito nell'an e nel quantum.

2. Il pagamento integrale delle somme dovute (in unica soluzione o nell'ultima rata del piano) determina l'estinzione definitiva del debito. Il Comune procederà d'ufficio allo sgravio definitivo delle quote condonate e alla revoca di ogni misura cautelare o esecutiva ancora pendente, senza ulteriori oneri per il contribuente, fatti salvi i diritti di notifica già maturate dall'Ente e le spese vive documentate.
3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni di tolleranza) dell'unica rata o di una sola delle rate, la sospensione di cui al presente articolo cessa di avere effetto. Il Comune riprenderà immediatamente le ordinarie attività di recupero coattivo dell'intero debito originario (comprensivo di sanzioni e interessi), scomputando unicamente le somme già versate che resteranno acquisite a titolo di acconto.

Art. 8 – Benefici della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata, mediante il pagamento integrale delle somme dovute nei termini stabiliti dal presente Regolamento, comporta i seguenti benefici:
 - a) esclusione integrale (100%) delle sanzioni amministrative e tributarie;
 - b) esclusione degli interessi maturati fino alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) restano dovuti gli oneri e le spese non agevolabili per legge (incluse le spese di notificazione degli atti e le spese vive documentate), secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Restano in ogni caso dovuti dal contribuente e devono essere versati integralmente:
 - a) la quota capitale (tributo o entrata patrimoniale principale);
 - b) le spese di notifica degli atti impositivi e degli accertamenti esecutivi;
 - c) gli interessi di rateazione sulle rate successive alla prima, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. I pagamenti effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti al bilancio comunale e non sono rimborsabili; ai fini della determinazione delle somme dovute in definizione agevolata, sono scomputate esclusivamente le somme già versate a titolo di quota capitale e di spese non agevolabili, mentre le somme versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite.
4. Il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri soggetti obbligati.
5. A seguito dell'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute, accertato dagli uffici comunali, l'Ente rilascia attestazione di regolarità e provvede d'ufficio allo sgravio definitivo delle quote oggetto di definizione.

Art. 9 – Efficacia, pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, che ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in deroga alle ordinarie tempistiche previste per i regolamenti sulle entrate.
2. Copia del presente Regolamento è trasmessa, a cura degli uffici competenti ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le finalità statistiche e di monitoraggio previste dalla normativa vigente.

3. L'apertura dei termini per l'adesione è subordinata alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico. Dalla data di pubblicazione dell'Avviso decorre il termine perentorio, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i contribuenti possono presentare istanza di adesione.
4. Al fine di garantire l'equità, la trasparenza e la semplificazione del rapporto con il cittadino, l'Ente, nel rispetto dell'articolo 1, comma 106, della Legge n. 199/2025, assicura anche l'utilizzo di tecnologie digitali (quali PEC e piattaforme telematiche dedicate) per la presentazione delle domande e l'utilizzo del sistema PagoPA per i versamenti, garantendo la tracciabilità delle operazioni.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché i principi generali dell'ordinamento tributario e le norme dello Statuto dei diritti del contribuente.
6. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della definizione agevolata, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.



Città delle Arance

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

In riferimento al parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 05 del 03/04/2026, circa la composizione del FCDE al 31/12/2025 si rappresenta quanto segue.

Il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2024 presenta un accantonamento al FCDE per i tributi comunali di circa il 95% dei residui attivi finali, percentuale che si vuole confermare anche per il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2025, in corso di predisposizione.

Considerato che i residui attivi finali sono quasi integralmente coperti dal relativo accantonamento al FCDE l'impatto del "Regolamento definizione agevolata delle entrate comunali" sui flussi di cassa dell'Ente non può che non essere positivo.

Ribera, 07/04/2026

Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	6729	Data Registrazione	07/04/2026 14:45:43
Oggetto	TRASMISSIONE PARERE.		
Mittente			
Indirizzo			
CAP		Città	
Ufficio Competenza	Scaglione Sergio in CONSIGLIO COMUNALE; SINDACO; SEGRETARIO GENERALE		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO



COMUNE DI RIBERA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere dell'organo di revisione sul Regolamento definizione agevolata delle entrate comunali

Allegato A al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 03/04/2026

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione del "Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi ed entrate comunali", ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199." ricevuta in data 30/03/2026 tramite pec, unitamente alla documentazione allegata;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi ad ingiunzioni di pagamento emessi entro il 31/12/2025;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tributi / Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero quattro tipologie agevolative:

- 1) definizione agevolata delle liti pendenti;
- 2) conciliazione agevolata dei ricorsi;
- 3) regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- 4) regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

Stante l'esclusione dei carichi affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità così come si legge nel corpo della Relazione istruttoria a firma del Dott. Gallo, Responsabile del III Settore e del Segretario Generale dell'Ente (*"....Esso è finalizzato a favorire il recupero dei crediti di difficile esigibilità, a ridurre il contenzioso pendente e a incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.....".*)
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione suddetta;
- individua correttamente il soggetto (oppure i soggetti) di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.446/1197 a cui l'ente ha affidato l'attività di riscossione nonché di cui all'art. 1, comma 691 Legge 147/2013 relativamente alla TARI e alla TARES;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali;
- è formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva;
- è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

L'Organo di revisione evidenzia che:

- che la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) al 31/12/2025 non è stato ancora sottoposto al vaglio del OREF stante che la procedura di riaccertamento ordinario dei residui è ancora in fieri;

- dalla relazione istruttoria sopra citata non emerge una stima del gettito e una valutazione dell'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;

- Il tasso fisso del 3% annuo (art. 6, co. 7) supera il tasso legale vigente (2,5% per il 2025, ex art. 1284 c.c.);

- la somma tra il termine minimo per aderire (60 gg) e quello di risposta dell'ufficio (90 gg) crea un'attesa complessiva fino a 150 giorni prima che il contribuente conosca l'esito con una traslazione temporale dei benefici della misura anche per l'Ente ;

- l'art. 9, co. 4 prevede portale web dedicato, PEC e PagoPA per le istanze e i pagamenti. Nel corpo della delibera non viene verificata la disponibilità delle dotazioni né quantificati eventuali costi di implementazione.

- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 risulta acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" composto di 9 articoli nel presupposto che in sede di deliberazione si dia atto di una stima del gettito e una valutazione dell'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

L'Organo di Revisione raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

Il Collegio suggerisce di :

- ricondurre il tasso di cui all'art. 6,co 7 al tasso legale pro tempore o di esplicitare nel regolamento le motivazioni della scelta del tasso fisso;

- valutare la riduzione del termine di risposta a 60 giorni o l'introduzione di meccanismi di proroga dei termini processuali connessi;
- per quanto attiene la mancata indicazione delle risorse per i costi di implementazione per attivare le procedure de quibus , verificare gli stanziamenti di bilancio disponibili

L'ORGANO DI REVISIONE

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
 CN = Clelia Mogavero
 C = IT

MOGAVERO Dott. CLELIA



Firmato digitalmente da:
 Occhipinti Francesco

Firmato il 03/04/2026 22:01

OCCHIPINTI Dott. FRANCESCO

Valido dal 05/01/2026 al 05/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VETRANO Rag. FRANCESCO

VETRANO
 FRANCESCO
 03.04.2026
 22:09:15
 UTC



Emendamento all'art. 6 comma 7

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di rateazione calcolati al **tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza**, in regime di interesse semplice sul capitale residuo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di pagamento di ciascuna rata.

Pedro Pablo
 Valle Gil
 Juan Carlos
 Rodríguez
 García
 José Luis
 Martínez
 Ruiz
 7/9/2

Meli Aff
Dukunipung
Keele
~~P~~
Auer.
Jas Kell -
Perere fowels
Neff Jo

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Maria Grazia Angileri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Ciancimino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(☒) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 07/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.